

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
in punto alla modifica dell'art. 1 Testo unico 6 luglio 1953  
della Legge sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore  
e dei velocipedi

(del 4 giugno 1954)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

L'art. 31 della Legge federale sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi prescrive: « I Cantoni possono istituire per i ciclisti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile. Essa può venir conchiusa per mezzo di assicurazioni semprechè siano adempiute le condizioni legali ».

Il nostro Cantone si è avvalso di questa facoltà prevedendo all'art. 1 della legge sulle tasse di circolazione, che, oltre la tassa, il ciclista è tenuto a pagare l'importo del premio di assicurazione obbligatoria per danno a terzi. Il Consiglio di Stato ha, di conseguenza, contratto con una Società di assicurazioni una polizza collettiva che copre un rischio di Fr. 10.000,— per vittima e di Fr. 20.000,— per sinistro: il premio, per ogni velocipede, è prelevato con la tassa di circolazione. Nessuna assicurazione è stata contratta, invece, per coprire i danni materiali.

Quest'ultimo difetto è stato sovente oggetto di interventi parlamentari. Fra gli ultimi registriamo una mozione presentata dall'on. Jolli nella tornata grand-consigliare del 25 febbraio 1952 del seguente tenore:

1. Il sottoscritto, valendosi delle facoltà regolamentari, si permette di presentare la seguente mozione:

Con l'intensificarsi della circolazione degli autoveicoli e con l'aumento quotidiano del numero dei velocipedi che usano le strade del Cantone è accresciuto con pari proporzione il numero degli incidenti. Spesso le cause degli infortuni risalgono appunto ai proprietari dei velocipedi, i quali però non sono al coperto di un'adeguata assicurazione responsabilità civile, per cui troppe volte i possessori di automobili o di motociclette che hanno avuto avariate le loro macchine per colpa di ciclisti devono sopportarne le conseguenze materiali. In alcuni Cantoni confederati si è già provveduto ad estendere l'assicurazione delle biciclette anche ai danni materiali e un analogo provvedimento si impone anche da noi dove la circolazione dei velocipedi si fa sempre più intensa. Il rischio assicurato dovrebbe essere limitato a Fr. 1.000,— ed il relativo premio potrebbe, senza grave sacrificio, essere sopportato dallo Stato, ritenuto che l'attuale tassa non venga aumentata. Si propone perciò una variazione dell'art. 5 della legge sulla circolazione con veicoli a motore e velocipedi, che dovrebbe essere così concepito:

« Lo Stato provvederà all'assicurazione sulla responsabilità civile per ogni possessore di bicicletta. L'importo dell'assicurazione sarà di franchi 10.000,— per i danni che potessero derivare dalla morte o dal ferimento di terze persone e di Fr. 1.000,— per i danni materiali in un infortunio causato dalla bicicletta, ritenuto che per ogni sinistro il 10 %, minimo Fr. 100,—, sarà messo a carico del proprietario del veicolo ».

2. Nel rapporto della Commissione della Gestione sull'esercizio 1953 si legge l'invito a « estendere l'assicurazione oltre che ai danni personali, anche ai danni materiali derivanti dagli incidenti provocati dai ciclisti ».
3. Discutendosi il citato rapporto nella tornata granconsigliare del 18 maggio 1954 intervennero in senso analogo gli on. Nessi, Antonietti e il relatore on. Jolli. In quell'occasione il direttore del Dipartimento di polizia, informò che la questione era allo studio e che sarebbe stata sollecitamente sottoposta all'esame del Consiglio di Stato.

E' convincimento di questo Consiglio che una modifica delle condizioni assicurative dei velocipedi è giustificata. La quasi totalità dei Cantoni non soltanto prevede l'assicurazione obbligatoria per i danni materiali, ma prevede somme delle nostre assai più elevate per quanto concerne l'assicurazione personale. Per quanto concerne queste ultime, solo Zugo contempla la stessa somma nostra di Fr. 20.000,— per sinistro (mentre, per vittima, prevede una somma doppia di quella assunta da noi). Alla testa dei Cantoni che hanno risposto ad una nostra inchiesta si trovano :

Sciaffusa con Fr. 30.000,— per vittima e 60.000,— per sinistro; Basilea-Campagna e Glarona con Fr. 30.000,— e rispettivamente Fr. 50.000,—; San Gallo con Fr. 25.000,— e Fr. 40.000,—; Berna, Argovia, Lucerna, Uri con Fr. 20.000,— e Fr. 30.000,—.

Le ragioni che hanno indotto a fissare le cifre citate sono evidenti : l'esperienza ha dimostrato come i sinistri causati da un velocipede possono avere talora conseguenze ragguardevoli, di cui la somma assicurata deve tener ragionevole conto.

Circa la copertura dei danni materiali tutti i 19 Cantoni che hanno risposto all'inchiesta, la prevedono : essa varia da Fr. 1.000,— a Fr. 5.000,—.

Riteniamo, per quanto concerne il nostro Cantone, che sia giustificato prevedere le seguenti garanzie assicurative per i velocipedi :

Fr. 20.000,— per vittima, con un massimo di  
Fr. 30.000,— per sinistro e  
Fr. 2.000,— per danni materiali, con una franchigia di Fr. 20,—.

Sono cifre adeguate alle nostre situazioni.

E' pacifico che la fissazione di queste nuove condizioni rientra nelle competenze del Consiglio di Stato.

E tuttavia essa solleva un problema che non può essere trascurato. Poiché — come già si è osservato — l'imposta del premio di assicurazione va a carico del ciclista, ne verrebbe, ove fosse mantenuta la tassa attuale di Fr. 6,—, un nuovo aggravamento delle spese che deve sopportare per il suo velocipede. Non dobbiamo dimenticare che il nostro Cantone che preleva dal ciclista la somma annua di Fr. 8,20 (Fr. 6,— tassa + Fr. 2,20 premio di assicurazione) è di gran lunga in testa a tutti i Cantoni confederati (i quali offrono, come si è visto, condizioni assicurative notevolmente più vantaggiose). La situazione è stata ripetutamente avvertita (vedi mozione dell'on. Visani in data 27 novembre 1950 chiedente per le biciclette una tassa annua di Fr. 5,50). Siamo d'avviso che convenga approfittare della modifica delle condizioni di assicurazione, per rimediare. Il rimedio dev'essere trovato in una riduzione della tassa di circolazione da Fr. 6,— a Fr. 5,—. Ogni velocipede dovrebbe pagare :

Fr. 5,— tassa di circolazione (ivi compreso il prezzo della targhetta)  
» 3,— premio di assicurazione (come all'offerta della Società di Assicurazioni)

Fr. 8,—

La cifra totale subirà una lieve diminuzione, mentre le condizioni assicurative del ciclista saranno notevolmente migliorate.

Di conseguenza sottoponiamo alla Vostra approvazione l'annesso progetto di modifica del Testo unico del 6 luglio 1953 della Legge sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore e velocipedi. La minor entrata annua a favore dello Stato può essere indicata in meno di Fr. 40.000,—.

Col nuovo decreto legislativo abbiamo ritenuto opportuno di colmare una piccola lacuna già esistente nella legislazione precedente e oggi resa più appariscente dall'introduzione dell'assicurazione contro i danni materiali: l'assicurazione dei ciclisti militari che circolano con veicoli muniti di targhetta militare. La Confederazione autorizza i ciclisti militari ad usare il veicolo anche fuori del servizio, ma non assume nessuna responsabilità per danni a terzi. Nessuna disposizione militare vieta che per tale uso (lecito ma non militare) della bicicletta, i Cantoni impongano l'obbligo di un'assicurazione civile complementare.

Approfittiamo dell'occasione per informarVi che nella pubblicazione del Testo unico del 6 luglio 1953 della Legge sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore e velocipedi del 15 gennaio 1935 è incorso un errore, laddove all'art. 1, si è previsto, nell'ultima riga del penultimo capoverso il prelievo di Fr. 0,60 per velocipede per il contrassegno: tale prelievo non sta (né d'altronde venne effettuato), in quanto abolito con D.L. 18 gennaio 1938. Il Consiglio di Stato provvederà alla rettifica.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Janner*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Celio*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

in modifica dell'art. 1 del Testo unico del 6 luglio 1953 della Legge  
sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore e velocipedi

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 4 giugno 1954 n. 493 del Consiglio di Stato,

### *d e c r e t a :*

*Art. 1.* — La lett. a) dell'art. 1 del Testo unico 6 luglio 1953 sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore e velocipedi è abrogata e sostituita dalla seguente :

a) di Fr. 5,— per le biciclette, oltre l'importo del premio di assicurazione obbligatoria per danni a terzi e per danni materiali, stabilita dal Consiglio di Stato.

§ 1. I ciclisti militari che, fuori del servizio, circolano con veicolo munito di contrassegno militare, e non sono quindi coperti dall'assicurazione militare federale, devono munirsi di un'assicurazione equivalente.

§ 2. Il 10 % della tassa per velocipedi (assicurazione e targa o fascia escluse) è devoluto alla Cancelleria municipale.

*Art. 2.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1955.

---